

Relazione della VI Commissione permanente

POLITICHE COMUNITARIE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

(Seduta del 6 luglio 2006)

Relatore di maggioranza: MASSIMO BINCI

Relatore di minoranza: OTTAVIO BRINI

sulla proposta di legge n. 100

a iniziativa dei Consiglieri Binci, Solazzi, Brini,

Mammoli, Brandoni, Benatti, Rocchi, Mollaroli

presentata in data 6 giugno 2006

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE MARCHE
AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE
RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68 DEL REGOLAMENTO INTERNO**

(Seduta del 28 giugno 2006)

La prima Commissione consiliare permanente nella seduta del 28 giugno 2006 esaminato il testo della proposta di legge n. 100 avente ad oggetto "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie" e uditi i relatori Mollaroli e Giannotti

esprime parere favorevole

a condizione che vengano recepiti i seguenti emendamenti:

- 1) dopo il comma 2 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente: "2 bis. La Commissione consiliare competente negli affari comunitari informa della verifica effettuata ai sensi del comma 1 ogni altra Commissione consiliare competente.";
- 2) al comma 1 dell'articolo 6 mantenimento della data del 31 ottobre;
- 3) soppressione dell'articolo 7 (Sessione comunitaria della Giunta regionale);
- 4) inserimento degli articoli 8 (Competenze del Consiglio regionale) e 9 (Modifiche agli atti di programmazione comunitaria) prima dell'articolo 6 (Sessione comunitaria del Consiglio regionale).

Il Presidente della Commissione
Adriana Mollaroli

**PARERE ESPRESSO DALLA V COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68 DEL REGOLAMENTO INTERNO**

(Seduta del 6 luglio 2006)

La quinta Commissione consiliare permanente nella seduta del 6 luglio 2006 esaminato il testo della proposta di legge n. 100 avente ad oggetto "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie", vista la nota prot. n. 4610 del 27 giugno 2006 con la quale viene assegnata ex articolo 68 del regolamento interno la suindicata proposta di legge, e uditi i relatori Comi e Tiberi

esprime parere favorevole

a condizione che siano recepiti i seguenti emendamenti:

- 1) al comma 2 dell'articolo 3 sopprimere le parole "entro il 1° luglio di";
- 2) dopo il comma 2 dell'articolo 5 aggiungere il seguente comma: "2 bis. La Commissione consiliare competente negli affari comunitari informa della verifica effettuata ai sensi del comma 1 ogni altra Commissione consiliare competente.";
- 3) sopprimere l'articolo 6. Le disposizioni contenute nel suindicato articolo dovranno, in qualche modo, trovare collocazione in sede di assestamento del bilancio;
- 4) sopprimere l'articolo 7;
- 5) al comma 3 dell'articolo 8 aggiungere dopo la parola "gli indirizzi" la seguente: "validi" e sopprimere le seguenti parole: "nonché l'autorizzazione a concordare gli adempimenti necessari per la concessione del cofinanziamento".

Il Presidente della Commissione
Marco Luchetti

Testo proposto**Capo I****Partecipazione della Regione al processo normativo comunitario****Art. 1**
(Finalità)

1. La presente legge disciplina le modalità di partecipazione della Regione alla formazione di atti normativi comunitari nonché le procedure per l'attuazione delle politiche comunitarie nell'ordinamento regionale.

Art. 2
(Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario)

1. La Giunta e il Consiglio regionale definiscono d'intesa la posizione della Regione sulle proposte di atto comunitario di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).

2. La posizione della Regione è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 5, comma 3, della legge 11/2005.

Art. 3
(Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari e attuazione delle politiche europee)

1. La Regione dà tempestiva attuazione alle direttive comunitarie adottate nelle materie di propria competenza.

2. Al fine di garantire il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il 1° luglio di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il progetto di legge comunitaria regionale dal titolo: "Legge comunitaria regionale" e con l'indicazione dell'anno di riferimento.

3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale riferisce sullo stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni comunitarie e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

Testo modificato dalla Commissione**Capo I****Partecipazione della Regione al processo normativo comunitario****Art. 1**
(Finalità)

Identico

Art. 2
(Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario)

1. La Giunta e il Consiglio regionale definiscono d'intesa le osservazioni della Regione sulle proposte di atto comunitario di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).

2. La posizione della Regione è trasmessa secondo le modalità disciplinate dall'articolo 5, comma 3, della legge 11/2005.

Art. 3
(Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari e attuazione delle politiche europee)

1. *Identico*

2. Al fine di garantire il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge comunitaria regionale dal titolo: "Legge comunitaria regionale" e con l'indicazione dell'anno di riferimento.

3. Nell'ambito della relazione alla proposta di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale riferisce sullo stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni comunitarie e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

Art. 4

(Contenuti della legge comunitaria regionale)

1. La legge comunitaria regionale:
- a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive comunitarie, e dispone quanto ritenuto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti comunitari;
 - b) detta le disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
 - c) contiene le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o all'applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);
 - d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta regionale è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.

Art. 5

(Rispetto della normativa comunitaria)

1. Il Consiglio regionale effettua una verifica costante della normativa comunitaria adottata in relazione a materie di propria competenza, al fine di garantire lo stato di conformità dell'ordinamento regionale con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 3, della legge 11/2005.

2. Tale verifica è effettuata dalla Commissione consiliare competente negli affari comunitari che si avvale delle strutture messe a disposizione dal Consiglio stesso.

Art. 6

(Sessione comunitaria del Consiglio regionale)

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Consiglio regionale convoca la sessione comunitaria dedicando ad essa una o più sedute, al fine di verificare lo stato di attuazione dei programmi attivati a livello regionale e definire gli indirizzi regionali in materia di politiche comunitarie.

2. In occasione della sessione comunitaria, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione concernente la partecipazione del-

Art. 4

(Contenuti della legge comunitaria regionale)

1. La legge comunitaria regionale:
- a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive comunitarie, e dispone quanto ritenuto necessario per l'attuazione dei regolamenti comunitari;
 - b) *identica*
 - c) *identica*
 - d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione la Giunta regionale è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.

Art. 5

(Rispetto della normativa comunitaria)

1. Il Consiglio regionale effettua una verifica costante della conformità dell'ordinamento regionale con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 3, della legge 11/2005.

2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata dalla Commissione consiliare competente per gli affari comunitari, che si avvale delle strutture messe a disposizione dal Consiglio stesso.

2 bis. La Commissione consiliare competente per gli affari comunitari informa della verifica effettuata le Commissioni consiliari di volta in volta competenti e la Giunta regionale.

Art. 6

(Competenze del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo nonché, su proposta della Giunta, gli atti di programmazione, di piano e di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.

2. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio, la Giunta regionale assicura a quest'ultimo un'ade-

la Regione all'attuazione delle politiche comunitarie nella quale sono esposte:

- a) le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 17 della legge 11/2005 e del Comitato delle Regioni di cui agli articoli 263, 264 e 265 del trattato istitutivo della Comunità europea;
- b) le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea adottate dalla Giunta regionale nell'anno di riferimento;
- c) lo stato di attuazione dei programmi e delle iniziative comunitarie di competenza della Regione, con l'aggiornamento dei dati finanziari al trimestre precedente a quello in cui viene presentata la relazione.

Art. 7

(Sessione comunitaria della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale convoca, almeno ogni sei mesi, una sessione comunitaria della Giunta stessa, allo scopo di definire le linee di azione prioritarie volte ad assicurare una corretta e tempestiva attuazione dei programmi e degli interventi cofinanziati dall'Unione europea.

2. Gli orientamenti adottati dalla Giunta regionale sono trasmessi al Consiglio regionale.

Capo II

Programmazione comunitaria

Art. 8

(Competenze del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo, di programmazione, di piano, di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.

2. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio, la Giunta regionale assicura a quest'ultimo un'adeguata informazione in ordine all'elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 1.

3. La deliberazione con la quale il Consiglio regionale approva le proposte di atto di cui al comma 1 contiene gli indirizzi per la Giunta regionale da seguire nel corso dell'attività di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea, nonché l'autorizzazione a concordare gli adempimenti necessari per la concessione del cofinanziamento.

4. La Giunta regionale riferisce al Consiglio

giunta informazione a partire dalla fase di elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 1.

3. La deliberazione con la quale il Consiglio regionale approva le proposte di atto di cui al comma 1 contiene gli indirizzi validi per la Giunta regionale nel corso dell'attività di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.

4. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato di cui al comma 3.

5. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 1 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.

Art. 7

(Sessione comunitaria della Giunta regionale)

Soppresso

Capo II

Programmazione comunitaria

Art. 8

(Modifiche agli atti di programmazione comunitaria)

1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all'articolo 6, comma 1, sono approvate dal Consiglio regionale.

2. Per modifiche sostanziali si intendono le modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche o tra gli assi del programma operativo regionale diversa da quella originaria.

3. Le proposte di modifica diverse da quelle elencate al comma 2, una volta approvate dalla Giunta regionale, sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla trasmissione dell'atto; decorso tale termine, si prescinde dal parere.

4. Ogni atto di programmazione può indicare i contenuti che, se variati, ne determinano una modifica sostanziale.

regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.

5. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 1 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.

6. Le proposte di programma relative a forme di finanziamento comunitario attivate mediante bandi di gara o inviti a presentare proposte sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare.

Art. 9

(Modifiche agli atti di programmazione comunitaria)

1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all'articolo 7, comma 1, sono approvate dal Consiglio regionale.

2. Per modifiche sostanziali si intendono:

- a) le modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diversa da quella originaria;
- b) le modifiche di programmazione che comportano la previsione di nuove operazioni o la soppressione di operazioni esistenti.

3. Le proposte di modifica diverse da quelle elencate al comma 2 sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla trasmissione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.

Art. 9

(Sessione comunitaria del Consiglio regionale)

1. La Giunta regionale, entro il termine indicato al comma 2 dell'articolo 3, presenta al Consiglio regionale il rapporto sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie nel quale sono esposti:

- a) le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 17 della legge 11/2005 e del Comitato delle Regioni di cui agli articoli 263, 264 e 265 del trattato istitutivo della Comunità europea;
- b) lo stato di avanzamento dei programmi e delle iniziative comunitarie di competenza della Regione, con l'indicazione delle procedure adottate per l'attuazione;
- c) gli orientamenti e le misure che si intendono adottare per l'attuazione delle politiche comunitarie per l'anno in corso;
- d) le attività di collaborazione internazionale avviate e quelle che si intendono avviare nell'anno in corso.

2. Il Consiglio regionale, a seguito della presentazione della proposta di legge comunitaria regionale e del rapporto di cui al comma 1, è convocato in sessione comunitaria alla quale sono dedicate una o più sedute. Durante la sessione comunitaria il Consiglio, oltre alla discussione ed approvazione degli atti di competenza, adotta gli eventuali indirizzi validi per l'attività della Regione.

Art. 9 bis

(Informazione al Consiglio regionale)

1. La Giunta regionale assicura un'informazione preventiva al Consiglio, per il tramite della Commissione consiliare competente per gli affari europei, sull'attuazione delle politiche comunitarie nonché sullo svolgimento delle attività di rilievo internazionale.

2. L'informazione di cui al comma 1 riguarda, in particolare:

Capo III **Disposizioni finali**

Art. 10

(Modifiche al regolamento interno del Consiglio)

1. Il Consiglio adegua il proprio regolamento interno alle prescrizioni contenute nella presente legge, definendo, in particolare, i tempi, le modalità di esame e di votazione della legge comunitaria regionale e degli atti di programmazione di cui agli articoli 7 e 8.

- a) le proposte elaborate per la partecipazione a bandi di gara o inviti a presentare proposte che beneficiano di un cofinanziamento comunitario;
- b) le proposte di bando elaborate per dare attuazione ai programmi comunitari;
- c) le iniziative di partenariato internazionale promosse dalla Giunta regionale.

Capo III **Disposizioni finali**

Art. 10

(Modifiche al regolamento interno del Consiglio)

1. Il Consiglio regionale adegua il proprio regolamento interno alle prescrizioni contenute nella presente legge, definendo, in particolare, le modalità di svolgimento della sessione comunitaria e di esame degli atti di programmazione di cui all'articolo 6.

1 bis. In attesa delle modifiche di cui al comma 1, il rapporto presentato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 9, è discusso nel corso della seduta del Consiglio regionale convocata per l'esame della proposta di legge comunitaria di cui al comma 2 dell'articolo 3.